

Cause riunite C-181/91 e C-248/91

Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee

«Aiuto d'urgenza — Prerogative del Parlamento —
Disposizioni in materia di bilancio»

Relazione d'udienza nella causa C-181/91	I - 3687
Relazione d'udienza nella causa C-248/91	I - 3692
Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 16 dicembre 1992	I - 3699
Sentenza della Corte 30 giugno 1993	I - 3713

Massime della sentenza

- 1. Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio — Esclusione
(Trattato CEE, artt. 149, 155 e 173)*
- 2. Ricorso d'annullamento — Legittimazione attiva del Parlamento — Atto di bilancio idoneo a ledere le prerogative del Parlamento — Iscrizione nel bilancio della Comunità di entrate e di spese relative ad un aiuto concesso nell'ambito di un'azione collettiva degli Stati membri — Esclusione
(Trattato CEE, artt. 173, 199 e 203)*

1. Mentre sono impugnabili con ricorso d'annullamento tutti gli atti, quali che ne siano la natura, la forma o la lettera, adottati dalle istituzioni della Comunità e miranti a produrre effetti giuridici, gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri che agiscono in qualità, non di membri del Consiglio, ma di rappresentanti dei rispettivi governi e che esercitano così collegialmente le competenze degli Stati membri non sono invece soggetti al sindacato di legittimità esercitato dalla Corte.

Pertanto, non costituisce atto comunitario impugnabile con ricorso una decisione dei rappresentanti degli Stati membri in materia di aiuti umanitari a favore di uno Stato terzo, materia che non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Al riguardo sono ininfluenti il fatto che tale decisione faccia riferimento ad una proposta della Commissione, poiché le proposte della Commissione non rientrano necessariamente nell'ambito dell'art. 149 del Trattato; il fatto che la Commissione sia incaricata di gestire l'aiuto, poiché l'art. 155 del Trattato non impedisce agli Stati membri di affidare alla Commissione il compito di provvedere al coordinamento di un'azione da essi intrapresa collettivamente in base ad un atto dei loro rappresentanti riuniti nell'ambito del Consiglio; il fatto che i contributi degli

Stati membri siano fissati secondo un criterio di ripartizione identico a quello che determina il loro contributo al bilancio comunitario, poiché nulla osta a che siffatto criterio sia usato nell'ambito di un'azione decisa dai rappresentanti degli Stati membri; e, infine, il fatto che una parte dell'aiuto possa essere iscritta nel bilancio della Comunità, poiché tale iscrizione, che non è imposta dalla decisione di cui trattasi, non può modificare la qualifica di quest'ultima.

2. Non può violare le prerogative del Parlamento in materia di bilancio, né, quindi, costituire oggetto di un ricorso d'annullamento proposto dal Parlamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, l'iscrizione nel bilancio della Comunità di entrate e di spese relative ad un aiuto erogato nell'ambito di un'azione collettiva degli Stati membri e al cui finanziamento provvedono direttamente questi ultimi. Infatti, i contributi degli Stati membri all'aiuto suddetto non fanno parte delle entrate della Comunità ai sensi dell'art. 199 del Trattato e le relative spese non costituiscono spese della Comunità. L'iscrizione delle somme corrispondenti nel bilancio comunitario non comporta quindi una modifica di quest'ultimo e non presuppone, di conseguenza, un intervento del Parlamento in forza dei poteri ad esso conferiti dall'art. 203 del Trattato.